



Servizio studi del Senato

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 33

CONSIGLIO ECOFIN DEL 14 GIUGNO 2019

Il 14 giugno 2019 si è svolto il Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza ("Consiglio ECOFIN").

Nell'ambito della riunione sono stati affrontati i seguenti temi:

- **Patto di stabilità e crescita:** *il Consiglio ha chiuso la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Spagna, ha adottato decisioni su Ungheria e Romania, formulando nuove raccomandazioni per tali Paesi già soggetti a una procedura per deviazione significativa, e ha discusso delle raccomandazioni specifiche per Paese presentate dalla Commissione il 5 giugno, in vista della discussione in sede di Consiglio europeo il 20 e 21 giugno.*
- **Unione bancaria:** *i ministri hanno approvato una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'Unione bancaria. La Commissione ha inoltre presentato la sua relazione sull'attuazione del piano d'azione sui crediti deteriorati;*
- **Prodotti finanziari:** *il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce un "prodotto pensionistico individuale paneuropeo" e nuove norme volte a sostenere la distribuzione transfrontaliera dei fondi d'investimento;*
- **Tutela dell'ambiente:** *i ministri economici hanno discusso della comunicazione della Commissione sulla visione strategica a lungo termine per un'economia climaticamente neutra, concentrandosi sugli investimenti che saranno necessari per sostenere la transizione verso un sistema economico maggiormente compatibile con gli equilibri ambientali e sulle relative modalità di finanziamento;*
- **Imposta sulle transazioni finanziarie:** *gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata hanno aggiornato il Consiglio in merito allo stato dei lavori relativi all'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), sulla base di una nota presentata dalla Germania;*
- **Relazione sulle questioni fiscali:** *il Consiglio ha adottato una relazione sulle questioni fiscali destinata al Consiglio europeo, nonché una relazione e conclusioni sul lavoro svolto dal gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)";*
- **Lista Ue delle giurisdizioni non cooperative in ambito fiscale:** *Il Consiglio ha deciso di rimuovere la Dominica dalla lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative.*

Il Consiglio ECOFIN

Il **14 giugno u.s.** si è svolto a Bruxelles il [Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza \("Consiglio ECOFIN"\)](#).

Patto di Stabilità e Crescita

Il Consiglio ECOFIN ha **chiuso la procedura per disavanzo eccessivo nei confronti della Spagna**, aperta nell'aprile 2009, confermando che il paese ha ridotto il proprio disavanzo al di sotto del valore di riferimento dell'Ue corrispondente al 3% del PIL. Tale decisione segna la fine di un percorso di crisi delle finanze pubbliche europee che ha avuto il suo epicentro nel triennio 2009-2011, durante il quale 24 Stati membri sono stati oggetto di una procedura per disavanzi eccessivi, a norma dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tutti e 24 i Paesi coinvolti sono usciti dalla procedura per disavanzo eccessivo, mentre restano soggetti al patto di stabilità e crescita, il cd. "braccio preventivo" delle regole europee sulla sostenibilità della finanza pubblica.

Il disavanzo pubblico della Spagna nel 2018 è risultato pari al 2,5% del PIL, rispetto al 3,1% del 2017. Le previsioni economiche della Commissione prospettano un disavanzo del 2,3% nel 2019 e del 2,0% nel 2020. Il rapporto fra debito pubblico e PIL è diminuito nel 2018 al 97,1% rispetto al 98,1% del 2017, e le previsioni della Commissione prospettano una ulteriore diminuzione al 96,3% nel 2019 e al 95,7% nel 2020.

Allo stesso tempo, il Consiglio ha **esaminato la situazione di Ungheria e Romania**, già soggette a una **procedura per deviazione significativa**, rispettivamente dal 2018 e 2017, confermando che non sono state intraprese misure efficaci, e ha formulato nuove raccomandazioni su misure da introdurre per ovviare alle deviazioni.

I ministri hanno inoltre discusso delle pertinenti questioni figuranti nelle raccomandazioni specifiche per paese presentate dalla Commissione il 5 giugno, in vista della discussione in sede di [Consiglio europeo il 20 e 21 giugno](#).

Unione bancaria

Sulla base delle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 17 giugno 2016 relative alla tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria, il Consiglio ha proseguito i lavori volti a rafforzare l'Unione bancaria, **esaminando e approvando la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori preparata dalla presidenza rumena**.

La relazione registra i **significativi progressi compiuti in merito alle misure di riduzione dei rischi**, anche ad esito delle **proposte legislative** avanzate dalla Commissione europea nel novembre del 2016, concernenti atti volti a disciplinare i **requisiti prudenziali delle banche** (modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 – "CRR" e della direttiva 2014/36/UE – "CRD"), **la risoluzione delle crisi bancarie** (modifiche della direttiva 2014/59/UE – "BRRD", contenute in due direttive distinte, e il regolamento (UE) n. 806/2014). Nella relazione viene specificato che la presidenza rumena ha dato seguito ai lavori svolti dalle precedenti presidenze neerlandese, slovacca, maltese, estone, bulgara e austriaca al fine di progredire il più possibile sugli elementi tecnici dello schema di **assicurazione europea dei depositi (EDIS)** ancora in sospeso.

Nel marzo 2018 la Commissione ha proposto un **pacchetto di misure volte a sostenere la risoluzione delle criticità connesse ai livelli elevati di crediti deteriorati**¹, composto di:

- un progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la **copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate** per i nuovi crediti che diventano deteriorati;
- un progetto di direttiva relativa ai **gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali**;
- un documento di lavoro dei servizi della Commissione che contiene uno **schema orientativo per la creazione di società di gestione patrimoniale a livello nazionale**.

Con riferimento alla prima proposta, relativa ai livelli minimi di accantonamento prudenziale relativi all'ammontare dei crediti deteriorati contabilizzati nell'attivo di soggetti che esercitano l'attività bancaria, il 31 ottobre 2018 la presidenza austriaca ha raggiunto un orientamento generale in sede di Consiglio, nonché, il successivo 18 dicembre 2018, un accordo politico provvisorio con il Parlamento europeo. Il 7 gennaio 2019, il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha approvato il testo delle proposte al fine di giungere a un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo.

Il **13 marzo 2019 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione** in prima lettura sulla proposta della Commissione e **il 27 marzo il COREPER ha approvato** il testo adottato dal Parlamento europeo, che è stato infine **approvato dal Consiglio il 9 aprile**. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 25 aprile 2019.

Per quanto riguarda lo **sviluppo di mercati secondari** per la vendita dei crediti deteriorati, la proposta presentata dalla Commissione presentava **due ambiti normativi sostanzialmente distinti**: il primo riferito all'armonizzazione dei requisiti applicabili alle società operanti nel settore e il secondo concernente l'escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie sugli attivi deteriorati. I progressi negoziali in tale secondo ambito sono stati notevolmente più difficoltosi rispetto a quelli compiuti per le regole sui mercati secondari.

Pertanto, **la presidenza rumena ha proposto di proseguire solo il primo dei due ambiti** suddetti. Il 27 marzo 2019, in sede di Consiglio, gli Stati membri sono giunti a un accordo per portare avanti la sola parte della direttiva concernente i mercati secondari, stralciando dal testo le disposizioni relative all'escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie sugli attivi deteriorati. Pertanto il COREPER ha approvato il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo, dove l'11 marzo 2019, in sede di Commissione per i problemi economici e monetari (ECON), è stata presentata una relazione limitata alla parte sui mercati secondari. La votazione sulla relazione in sede di Commissione ECON, programmata per il 1° aprile 2019, non ha però avuto luogo e, di conseguenza, il fascicolo è stato rinviato al nuovo Parlamento europeo.

Per quanto riguarda i progressi verso uno **schema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS)**, i servizi della Commissione hanno presentato tre analisi nella riunione del gruppo "Rafforzamento dell'Unione bancaria" (istituito nel 2016) che si è tenuta il 21 maggio 2019:

- **una panoramica dei settori bancari negli Stati membri che non fanno parte dell'Unione bancaria**: i dati mostrano che alcuni settori bancari sono principalmente caratterizzati da attività in proprietà estere, mentre altri hanno una forte base interna. In quasi tutti gli Stati membri che non fanno parte dell'Unione bancaria, i sistemi di garanzia dei depositi hanno raggiunto una dotazione pari al livello obiettivo minimo (lo 0,8% dell'importo dei depositi protetti) e alcuni di essi si trovano

¹ Si segnalano in merito le risoluzioni, entrambe contenenti pareri favorevoli con osservazioni, approvate dalla 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica. Si tratta, in particolare, dei documenti [Doc XVIII, n. 10](#), del 10 dicembre 2018, e [Doc XVIII, n. 14](#), dell'11 aprile 2019.

significativamente al di sopra di tale soglia. I livelli di concentrazione settoriale in quasi tutti gli Stati membri che non fanno parte dell'Unione bancaria sono inferiori alla mediana dell'Ue. Le banche di cooperative cooperative e i sistemi di tutela istituzionale svolgono un ruolo importante in taluni Stati membri che non fanno parte dell'Unione bancaria;

- **un'analisi dell'impatto dell'EDIS sulla redditività delle banche:** l'impatto sulla redditività dovrebbe risultare piuttosto basso, sebbene alcune simulazioni specifiche per calcolare i contributi basati sul rischio indichino maggiori variazioni. L'impatto sugli interessi applicati ai clienti dovrebbe essere trascurabile secondo tutte le simulazioni. I servizi della Commissione hanno confermato di essere disponibili a cooperare con gli Stati e a discutere i risultati concreti con gli Stati membri a livello bilaterale (data la riservatezza della banca dati). Tuttavia, per motivi di efficienza, sarebbe più produttivo analizzare una serie ragionevole di simulazioni dopo aver ottenuto una maggiore chiarezza sulla struttura dell'EDIS e procedere sulla base di una banca dati aggiornata e ampliata;

- **una panoramica dell'attuazione dei sistemi di finanziamento alternativo a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ([direttiva 2014/49/UE](#)):** nella grande maggioranza degli Stati membri sono attuate diverse tipologie di sistemi di finanziamento alternativo ai sistemi di garanzia dei depositi (linee di credito commerciali, emissione di titoli di debito). In vari Stati membri sono coinvolti la pubblica amministrazione e la banca centrale nazionale (garanzie, sistemi di finanziamento ponte). In alcuni Stati membri tali sistemi sono integrati da elementi di un "meccanismo di solidarietà" (per esempio, in Stati dove sono presenti più sistemi di garanzia, ad uno di essi può essere richiesto di fornire sostegno a un altro che lo necessita). I sistemi alternativi sono finanziati, in ultima istanza, dal settore bancario. La Commissione ha espresso l'opinione che sia necessario riflettere ulteriormente su tali sistemi nell'ambito dell'EDIS, alla luce della sua prevista maggiore capacità finanziaria e in considerazione dei miglioramenti in termini di efficienza dovuti all'ancoraggio dell'assicurazione comune a una base più ampia e diversificata. Alcuni Stati membri hanno messo in dubbio gli effetti positivi che l'EDIS comporterebbe secondo le previsioni della Commissione e uno Stato membro ha messo in dubbio in particolare l'affermazione secondo cui il sostegno alla liquidità fornito dall'EDIS risulterebbe essere meno oneroso per il sistema bancario nazionale rispetto a sistemi di finanziamento alternativo, dato che anche i mezzi dell'EDIS dovrebbero essere rimborsati dal settore bancario nazionale. Taluni altri Stati membri hanno sollevato la questione di introdurre un meccanismo di ultima istanza (*backstop*) per l'EDIS nel contesto dei sistemi di finanziamento alternativo, mentre altri si sono opposti all'idea di un tale meccanismo per l'EDIS.

Tali considerazioni sono state valutate anche alla luce della presentazione da parte della Commissione della [quarta relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati](#), che conferma la tendenza alla riduzione di tali attività verso i livelli precedenti la crisi. La quota dei crediti deteriorati delle banche dell'Ue è diminuita di oltre la metà dal 2014, scendendo al 3,3% del totale dell'attivo nel terzo trimestre del 2018, con un calo di 1,1 punti percentuali su base annua.

Prodotti finanziari

Il Consiglio ha adottato il [Regolamento sul prodotto pensionistico paneuropeo \(PEPP\)](#)², che crea un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea. I prodotti che rientreranno nel PEPP potranno essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori

² Sulla relativa proposta (COM(2017) 343 l'11^a Commissione permanente del Senato della Repubblica aveva approvato, il 4 ottobre 2017, una risoluzione favorevole con osservazioni ([Doc XVIII, n. 221](#) della XVII Legislatura)

di attivi, che beneficeranno di un passaporto europeo in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri. Si tratta di **prodotti di previdenza complementare** volti a **integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali**.

Il regolamento disciplina in dettaglio gli **obblighi pre-contrattuali di fornitori e distributori**, la documentazione che dovrà supportare le scelte di investimento (documento contenente le informazioni chiave sul PEPP o PEPP *Key Information Document*), il regime di responsabilità civile, la possibilità di **trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro** (servizio di trasferimento), la possibilità di **continuare a versare** sul proprio PEPP in caso di **trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro** (servizio di portabilità del PEPP tramite apertura di sottoconti nazionali), nonché le norme che sovrintendono la cosiddetta fase di "decumulo", in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione.

Nonostante si tratti di un regolamento le cui norme saranno direttamente applicabili trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione degli **atti delegati alla Commissione e all'autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA)**, previsti dagli articoli 28, 30, 33, 36, 37, 45 e 46, l'attuazione delle disposizioni ivi contenute richiederà la definizione di diverse opzioni normative **a livello nazionale**. In particolare, fra le scelte che dovranno essere compiute a livello nazionale rientreranno la definizione delle **condizioni relative alla fase di accumulo** (articolo 47) e **decumulo** (articolo 57), **l'assetto della vigilanza** (Capo IX), attraverso la designazione delle **autorità nazionali competenti** e dei relativi **poteri**, nonché **l'assetto sanzionatorio** (Capo X) necessario per sostenere l'effettività delle disposizioni europee.

Il Consiglio ha inoltre raggiunto un accordo che rafforza l'attuale **quadro normativo applicabile ai fondi di investimento**. È stato approvato un [regolamento](#) che stabilisce norme uniformi in materia di pubblicazione di disposizioni nazionali relative ai requisiti di commercializzazione per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di comunicazioni di *marketing* destinate agli investitori, nonché principi comuni in materia di spese e oneri gravati sui gestori di OICR in relazione alle loro attività transfrontaliere. Inoltre, è stata approvata una [direttiva](#) che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, le quali dettano la disciplina sulla distribuzione transfrontaliera degli OICR.

In particolare, le misure sono volte a:

- consentire ai gestori di fondi di investimento alternativi dell'Ue (FIA) di sondare più facilmente l'interesse di potenziali investitori professionali in nuovi mercati,
- chiarire gli obblighi di servizio alla clientela dei gestori di attivi nello Stato membro ospitante,
- allineare le procedure e le condizioni applicate ai gestori di fondi di investimento collettivo per uscire dai mercati nazionali quando i gestori decidono di mettere fine all'offerta o al collocamento dei loro fondi,
- introdurre una maggiore trasparenza, creando un unico punto di accesso *online* per le informazioni concernenti le norme nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione e alle tariffe applicabili.

Tutela dell'ambiente

I ministri economici hanno discusso della comunicazione della Commissione sulla visione strategica a lungo termine per un'economia climaticamente neutra, concentrandosi sugli **investimenti** che saranno necessari per sostenere la **transizione verso un sistema economico maggiormente compatibile con gli equilibri ambientali** e sulle relative **modalità di finanziamento**.

La strategia proposta dalla Commissione europea origina da uno studio del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ([IPCC](#)).

Tale documento offre una visione accurata del modo in cui l'inquinamento atmosferico stia producendo costi eccessivi non solo sull'ambiente ma anche sulle vite umane. Per questo motivo, su richiesta del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione, quest'ultima ha provveduto a elaborare una visione strategica che integra e, al tempo stesso, arricchisce i propositi dell'Accordo di Parigi³.

La **comunicazione del 28 novembre 2018 ([COM\(2018\)773](#))**, detta i **quattro parametri essenziali** cui deve ispirarsi la strategia di cui si discorre e che possono sintetizzarsi in:

- 1) **attività sinergica degli Stati membri non solo a livello europeo ma anche nazionale**, mediante il **coinvolgimento** di tutti i livelli decisionali e dei centri di interesse (portatori di interessi, ricercatori, imprenditori e cittadini a sviluppare industrie nuove e innovative, imprese e posti di lavoro associati). In questo modo si vuole avviare un **dibattito tra decisori e cittadini europei** che alimenti e realizzi effettivamente gli obiettivi di cui si discorre e attui un sistema di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti a ogni livello. Per questo, la Commissione si fa portavoce della necessità di una serie di interventi volti ad **incrementare l'informazione** del pubblico come delle istituzioni;
- 2) **alta partecipazione dei cittadini**;
- 3) **tempestività ed equità dell'azione europea**, sia sotto il profilo economico sia sotto quello sociale, nello spirito di inclusività e solidarietà;
- 4) **promozione**, attraverso politiche adeguate, di **specifiche tecnologie** in grado di ridurre le emissioni inquinanti a livello zero.

Per effetto dell'osservanza di queste linee strategiche, l'Unione europea potrebbe:

- 1) **tener fede alla riduzione dei livelli inquinanti previsti dall'Accordo di Parigi entro il 2030**;
- 2) **eliminare del tutto tali emissioni entro il 2050**.

Per realizzare questo quadro sinergico di **riduzione delle emissioni a livello zero** la Commissione europea da atto della presenza dei percorsi alternativi seguiti sino ad ora i quali, isolatamente considerati, si sono rivelati insufficienti a garantire il raggiungimento di uno scopo di questo tipo.

La cooperazione tra Stato e Regioni, la partecipazione dei cittadini, l'espansione delle innovazioni tecnologiche in settori strategici quali l'edilizia, i trasporti, l'industria e l'agricoltura, lo sviluppo dell'economia circolare, la digitalizzazione, la diffusione dell'intelligenza artificiale, il sostegno degli studi biotecnologici e l'incremento dell'alimentazione da fonti rinnovabili sono elementi che devono **agire simultaneamente** e non alternativamente.

Permettere questa **sinergia** tra tutte queste attività presenta dei vantaggi in quanto consente di **implementare i livelli occupazionali** e la quantità di investimenti da parte delle imprese nei settori a maggior rilievo ambientale (in via esemplificativa: mobilità urbana, industria, agricoltura).

Al riguardo, la comunicazione COM(2018)773 da atto della presenza di:

- 1) **Settori verdi** e quindi, di "posti di lavoro verdi", in cui i lavoratori sono già 4 milioni nell'Ue.

³ Per dettagli sull'Accordo di Parigi e sulla strategia della Commissione europea per un'economia climaticamente neutra si veda il [Dossier n. 55/Ue](#) pubblicato in occasione dell'audizione del Commissario europeo per l'energia e il clima Miguel Arias Cañete.

Grazie alle azioni e alle politiche attuate per realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2020, la forza lavoro dell'Ue è già cresciuta di una percentuale compresa tra l'1 e l'1,5%.

Infatti, gli ulteriori investimenti nella modernizzazione industriale, nella trasformazione dell'energia, nell'economia circolare, nella mobilità pulita, nelle infrastrutture verdi e blu e nella bioeconomia potrebbero inoltre creare nuove opportunità occupazionali di qualità, anche a livello locale;

2) **Settori dipendenti da materie prime ad alto tasso inquinante per i quali la transizione può rivelarsi difficile.** All'interno di questi settori l'effetto della strategia si prefigura negativo poiché comporta una potenziale riduzione dei livelli occupazionali. Per gestire questo cambiamento è necessario:

- incentivare l'acquisizione di competenze;
- riqualificare le risorse umane;
- eliminare le barriere normative esistenti.

Questo intervento dovrebbe perseguire anche finalità sociali. In particolare, è necessario secondo la Commissione prevenire l'insorgere della c.d. "povertà energetica" ovvero, l'aggravio della situazione economica delle persone a basso reddito per effetto dell'incidenza dei costi di introduzione e sviluppo dei sistemi di produzione energetica rinnovabili.

Preso atto dei contenuti della comunicazione la COM(2018)773, il Vicepresidente della Commissione europea evidenzia la necessità di effettuare un **piano di investimenti annuale**, per il periodo 2031 - 2050, pari almeno al 3% del PIL.

Nel piano di investimenti dovranno essere coinvolte non solo risorse pubbliche ma anche private, queste ultime incentivate da un **flusso di informazioni chiare su cosa sia sostenibile sul piano ambientale**.

Il Presidente del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) ha rilevato l'importanza:

- 1) di **un'analisi costi-benefici** per focalizzare gli interessi degli investitori nel processo di conversione economica. Per quanto riguarda quelli pubblici, il Presidente della BEI ha annunciato un ampliamento dei finanziamenti sia per garantire l'effettività della transizione economica agli obiettivi degli accordi di Parigi, sia per implementare il nuovo sistema strategico, anche ricorrendo a politiche di trasparenza ed affidabilità;
- 2) di predisporre un **sistema di tassazione che alimenti la transizione economica** verso un'economia ad emissioni zero;
- 3) di una **coalizione dei Ministri delle finanze**.

Gli Stati membri consapevoli della complessità del processo di transizione verso un'economia ad emissioni zero, convengono:

- 1) sulla necessità di **ingenti investimenti da gestire secondo criteri di trasparenza e responsabilità**;
- 2) sull'introduzione di un sistema di tassazione ad effetto disincentivante sull'uso di materie prime altamente inquinanti (sul modello svedese della *carbon tax*). In proposito, si è altresì rilevata l'opportunità del mutamento del sistema di approvazione delle nuove misure improntato al principio della maggioranza qualificata invece che all'unanimità (foriero quest'ultimo di un rallentamento dell'iter di approvazione);
- 3) sulla condivisione delle esperienze con Paesi extra-europei.

Rispetto ad un piano strategico di questa portata, si è levata la voce di uno Stato membro che ha evidenziato il rischio, per l'Europa, di distruggere il proprio sistema di produzione energetico tradizionale e di subire la concorrenza di produttori di energia a carbone vicini come la Russia.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Gli Stati membri che partecipano alla **cooperazione rafforzata** (Belgio, Germania, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Austria, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna) hanno aggiornato il Consiglio in merito allo stato dei lavori relativi **all'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF)**, sulla base di una **nota presentata dalla Germania**.

L'intervento ha posto in luce i progressi del negoziato franco-tedesco per l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie sul modello FTT francese e la solerzia dei partecipanti nell'addivenire ad un accordo con riferimento alle operazioni di acquisto delle azioni emesse nel mercato interno.

Nello specifico, rientra nell'ambito applicativo della misura l'acquisto di azioni di società quotate:

- 1) che hanno sede in uno Stato membro;
- 2) la cui capitalizzazione sul mercato superi 1 miliardo di euro al primo dicembre dell'anno precedente.

Ne sono escluse:

- 1) Le offerte pubbliche iniziali (*initial public offering* - IPO);
- 2) Attività di *marketing*;
- 3) Scambi infragiornalieri

Secondo quanto riportato dalla nota tedesca, l'aliquota di **imposta non dovrebbe essere inferiore allo 0,2%**.

Per effetto dell'applicazione dell'ITF le entrate confluirebbero nel bilancio europeo o in quello della zona euro ancora da creare e, successivamente, distribuite agli Stati membri secondo un meccanismo in via di definizione, presumibilmente di tipo compensativo.

In base a questo meccanismo gli Stati membri, in cui i costi di riscossione dell'imposta fossero più alti, beneficerebbero di un gettito addizionale rispetto agli altri.

Relazione sulle questioni fiscali

Il Consiglio ha adottato una relazione sulle questioni fiscali destinata al Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019, nonché una relazione e conclusioni sul lavoro svolto dal gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)".

La relazione sulle questioni fiscali fornisce una panoramica sullo stato dei lavori e sui progressi compiuti durante il semestre di presidenza rumena.

Nello specifico, il Consiglio:

a) ha discusso la proposta di **direttiva relativa all'imposta sui servizi digitali e la tassazione del digitale nel contesto internazionale**. I lavori erano stati avviati nel dicembre 2017, quando il Consiglio aveva raggiunto un accordo sulla necessità di "rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale". Il successivo 21 marzo 2018, la Commissione ha presentato il suo "pacchetto sulla tassazione del digitale", composto da una serie di misure strumentali a tale obiettivo. Durante la presidenza bulgara e austriaca è stato concordato di incentrare le discussioni su una delle

proposte del pacchetto, la proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (cd. "direttiva relativa all'ISD"). In seguito alle discussioni in sede di Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2018 sulla proposta di direttiva relativa all'ISD, è stato convenuto di vagliare la possibilità di uno strumento di portata più limitata, che contemplasse soltanto un sistema comune d'imposta sulla pubblicità digitale (IPD). In assenza di accordo in sede di Consiglio, la presidenza rumena ha suggerito che i lavori proseguano sulla base di un duplice approccio, per cui il Consiglio e gli Stati membri continueranno ad adoperarsi congiuntamente per raggiungere un accordo su una soluzione globale a livello dell'OCSE entro il 2020 per affrontare le sfide di natura fiscale poste dalla digitalizzazione dell'economia e, qualora, entro la fine del 2020, risulti evidente che l'accordo a livello dell'OCSE richiede più tempo, il Consiglio potrebbe, se necessario, tornare a discutere del possibile approccio dell'UE alle sfide di natura fiscale derivanti dalla digitalizzazione;

b) ha adottato, in data 12 marzo 2019, **conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali**;

c) ha raggiunto un **orientamento generale sul pacchetto di attuazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel commercio elettronico** e, in particolare, sulla direttiva che modifica la 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni e sul regolamento di esecuzione che modifica il n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni. Nella relazione viene indicato che il Consiglio adotterà i due atti legislativi in una delle sue prossime sessioni, fatti salvi il parere del Parlamento europeo e la messa a punto giuridico-linguistica;

d) ha adottato la decisione (UE) 2019/425 sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito **dall'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia** riguardante la **cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto**;

e) ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla comunicazione della Commissione "Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE"⁴ in cui la Commissione propone il **passaggio al voto a maggioranza qualificata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria nel settore della politica fiscale dell'UE**. Nella comunicazione la Commissione suggerisce che il Consiglio europeo ricorra alla clausola "passerella" di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del TUE. A norma di tale articolo, solo il Consiglio europeo può, all'unanimità, adottare una decisione che consenta di passare dalla regola del voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata ovvero alla procedura legislativa ordinaria, se nessun parlamento nazionale si oppone entro sei mesi dalla notifica della decisione e previa approvazione del Parlamento europeo. Alcune delegazioni hanno manifestato un sostegno generale ai principali punti contenuti nella comunicazione della Commissione. Tuttavia, un gran numero di delegazioni accorda molta importanza alla regola dell'unanimità nel settore della fiscalità e non ritiene opportuno modificare le attuali regole di voto per quanto riguarda la politica fiscale dell'UE. Numerose delegazioni hanno inoltre fatto riferimento alla rapidità con cui sono stati raggiunti accordi che, negli ultimi anni, hanno portato all'adozione di un elevato numero di proposte legislative nel settore della politica fiscale dell'UE. L'importanza della tassazione per la sovranità degli Stati membri e il ruolo centrale dei parlamenti nazionali sono stati sottolineati in più occasioni.

⁴ Per maggiori dettagli sulla Comunicazione, si rinvia alla [Nota su Atti dell'Unione europea 18/1](#), curata dal Servizio studi del Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda l'**IVA**, la relazione sintetizza i principali progressi che hanno riguardato l'attuazione del "piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA" della Commissione (2016). Durante il semestre di presidenza rumena i negoziati sono proseguiti con riferimento ai principali fascicoli legislativi relativi al sistema dell'IVA definitivo, alla riforma delle aliquote IVA, alla trasmissione e scambio obbligatori di informazioni sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA, alla semplificazione delle norme in materia di IVA per le piccole imprese, al regime generale delle accise, strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e agli altri *dossier* rilevanti in materia sui quali, tuttavia, non è stato trovato un accordo definitivo.

Con riferimento al Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)", infine, lo stesso ha approvato, in data 20 maggio 2019, **una relazione sui progressi compiuti sotto la presidenza rumena** destinata al Consiglio, il quale, ha accolto con favore i risultati dell'attività svolta, in particolare per quanto concerne il riesame della lista Ue delle giurisdizioni non cooperative compiuto nel marzo del 2019.

Lista Ue delle giurisdizioni non cooperative in ambito fiscale

Il Consiglio ha deciso di rimuovere la **Dominica** dalla lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative.

3 luglio 2019

A cura di Melisso Boschi e Davide Zaottini

Con la collaborazione di Anna De Leo